



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE **Originale** DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg.

Data 28/04/2023

**OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTI AL
REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI
RIFIUTI (TARI) ANNO 2023**

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 09:35 e seguenti nella solita sala delle Adunanze.

Alla prima convocazione in seduta pubblica, ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Pres.	Ass.	Consiglieri		Pres.	Ass.
Agresti	Giovanni	X		Di Mattia	Mario Simon	X	
Palazzo	Elena	X		Ciccone	Salvatore	X	
Di Biase	Andrea	X		Mancini	Alessia	X	
Cece	Giuseppe	X		Fargiorgio	Antonio	X	
Ciccarelli	Anna	X		Ialongo	Tiziana	X	
Di Mascolo	Simone	X		Maggiarra	Vittoria	X	
Dragonetti	Gabriella	X		De Santis	Giuseppe	X	
Ruggieri	Antonio	X		Agresti	Osvaldo	X	
Mazziotti	Salvatore	X					

Presenti n. 17

Assenti n. 0

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Presidente Avv. Ciccone Salvatore** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

☐ **Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole**

☐ **Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole**

Partecipa il **Segretario Comunale Margherita Martino**.

La discussione del Consiglio Comunale è integralmente riportata nella delibera di Consiglio Comunale n. 1 del 28/04/2023, avente ad oggetto: "Trascrizione seduta Consiglio Comunale del 28/04/2023".

Consiglieri presenti n. 17.

Mozione d'ordine del Presidente del Consiglio Ciccone:
propone di unificare la discussione dei punti n. 1 e 3 dell'ordine del giorno prot. n. n. 6722 del 21/04/2023 relativi al regolamento Tari ed alle tariffe Tari e Pef;
propone altresì di unificare la discussione dei punti n. 2, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'ordine del giorno prot. n. n. 6722 del 21/04/2023 relativi al bilancio di previsione 2023/2025 e allegati obbligatori;

Posta a i voti detta mozione è approvata con n. 17 voti favorevoli (unanimità);
immediata eseguibilità: approvata con n. 17 voti favorevoli (unanimità).

Segue discussione dei punti n. 1 e n. 3, riportata integralmente nel verbale delibera C.C. n. 1/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Richiamato l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

Dato atto che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;*

Richiamato in tal senso quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Visto che:

- con [Decreto del Ministero dell'interno](#) del 13 dicembre, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023;
- il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;

Vista La Deliberazione del Commissario Straordinario assunta con il potere del Consiglio comunale n. 39 del 24/06/2021, ad oggetto: "APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI "TARI"";

Considerato che la L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di bilancio per l'anno 2022) ed i relativi provvedimenti collegati hanno introdotto importanti modifiche ai termini di applicazione, regolamentazione e riscossione delle entrate locali e, nella TARI, alle modifiche introdotte a seguito dell'approvazione da parte di ARERA della Delibera n. 15/2022/R/RIF, con cui è stato introdotto il *«Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)»*, nonché, a fronte dell'applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 116/2020, che hanno introdotto una nuova classificazione dei rifiuti, incidendo sull'applicabilità della TARI alle principali Utenze non domestiche;

Considerato che tali modifiche rendono quindi necessario procedere all'aggiornamento del Regolamento TARI, al fine di evitare, per quanto possibile, situazioni di conflitto con la normativa primaria, in considerazione del fatto che la disciplina introdotta dal Legislatore e da ARERA ha previsto specifici adempimenti per l'Ufficio Tributi e per i contribuenti, che devono trovare una definizione corretta e aggiornata nella disciplina regolamentare applicata dal Comune, per evitare l'insorgenza di possibili contenziosi;

Ritenuto quindi necessario procedere all'approvazione degli aggiornamenti del Regolamento TARI, per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali;

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, resi dai relativi Responsabili dei Servizi;

Visto il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Revisore dei Conti, n. 7 del 24/04/2023;

Con 17 voti favorevoli (UNANIMITA'),

DELIBERA

1. Di approvare gli aggiornamenti del regolamento comunale TARI per recepire le modifiche normative/giurisprudenziali intervenute nel corso degli ultimi anni;

2. Di approvare le variazioni al Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI, di cui alla Deliberazione n. 39/2021 assunta dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, così come di seguito riportate:

- *all'art.ART.19 aggiungere:*

"2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la Tari, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché dalle deliberazioni di ARERA. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata;"

"7. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune."

- *all'art.9 dove è scritto : "MTR" viene modificato con "MTR2" mentre la delibera Arera "443/2019" viene sostituita con la delibera Arera "363/2021";"*
- *all'Art. 19 comma 5, dove è riportato "comma 2" viene modificato con "comma 3";*
- *dopo l'art.19, viene aggiunto il seguente articolo 19-bis:*

"ART. 19 bis RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 19 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

a) l'ulteriore rateizzazione, rispetto alle n. 4 rate ordinarie, può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 9.000,00;

b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;

c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;

d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;

e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;

f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;

h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212;"

-all'art.20 comma 2 viene aggiunto:

"La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022;"

-all'art.20 comma 3 viene aggiunto:

"La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale."

-all'art.22 viene aggiunto:

"4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, entro i termini di cui al comma 1, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile, all'esito dell'istruttoria, ove ricorrano i presupposti, comunica entro 30 giorni dalla ricezione l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472;"

- Dopo l'art. 23 viene aggiunto il seguente art. 23 bis:

"ART.23 BIS IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo."

- Dopo l'art. 25 viene aggiunto il seguente art. 25 bis:

"ART.25 BIS TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196."

- all'art.27 viene aggiunto:

"3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205;"

3. di prendere atto del testo innovato del "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti (TARI)" come da bozza allegata alla presente delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
4. di dare atto che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 200 n. 448, il regolamento approvato avra' efficacia dal 1° gennaio 2023, essendostato adottato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025;
5. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13*bis* D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per avere efficacia dal 1° gennaio 2023, la pubblicazione dell'allegato regolamento sul Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà essere effettuata entro il 14 ottobre 2023, sulla base di quantodisposto dall'art. 15*bis* D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;
6. di prendere atto che, con l'approvazione dell'allegato regolamento TARI, dovranno intendersi abrogate, a decorrere dal 1° gennaio 2023, tutte le norme regolamentari che siano in conflitto con l'entrata in vigore dello stesso;
7. di dare atto che le variazioni al Regolamento approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01/01/2023;
8. di demandare al competente Settore Economico finanziario l'incarico di inviare telematicamente la presente Deliberazione comprensiva degli allegati per la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle Finanze, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.
9. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale;
10. Di dichiarare, con separata votazione dall'esito unanime favorevole, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a sensi dell'art. 134 4^ comma D. Lgs. 18/08/2000 nr. 267 T.U.EE.LL.



COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI
“TARI”

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. Del _____

Art. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 2 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 - PRESUPPOSTO OGGETTIVO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In particolare si intende:
 - a. per **locali**, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b. per **aree scoperte**, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c. per **aree scoperte operative** delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi.
2. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
3. Sono escluse dalla Tari:
 - a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b. le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si presume con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica o con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque,

per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

5. Per le utenze non domestiche, la medesima presunzione è integrata dal rilascio, da parte degli enti competenti, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

1. E' soggetto passivo qualunque persona fisica o giuridica che possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 del Codice Civile, utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 5 - SUPERFICIE IMPONIBILE AI FINI DELLA TARI

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla tassa pari all'80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla tassa rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della Legge n. 147/2013.

2. Fino all'attuazione di quanto previsto dal precedente comma, relativamente ai locali, si precisa che:

- per le **utenze domestiche**, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio: corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, bagni, scale, ecc. ...), così come le superfici dei locali di servizio, anche se interrati e/o separati dal corpo principale del fabbricato (quali ad es. cantine, autorimesse, lavanderie, disimpegni, ecc. ..., purché di altezza superiore a ml 1,5;
- per le **utenze non domestiche** sono soggette a tassa le superfici di tutti i locali, principali e di servizio, comprese le aree scoperte operative.

3. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

4. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 6 - LOCALI ED AREE SCOPERTE ESCLUSI DALLA TASSA PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente e permanentemente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio dei necessari atti assentivi, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, sempreché non vengano utilizzati;
- c) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- e) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- f) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati.

2. Aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli.

3. Le circostanze dei commi precedenti devono essere indicate, a pena di decadenza, nella dichiarazione originaria o di variazione e, contestualmente alla presentazione della dichiarazione anzidetta, devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi e ad idonea documentazione quale, ad esempio, "documentazione fotografica", "dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità" emessa dagli organi competenti, "la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti". La dichiarazione e la documentazione di cui sopra devono essere presentate a pena di decadenza dall'agevolazione, entro i termini di cui all'art. 20 del presente regolamento.

Art. 7 - AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI

- 1. Alle attività produttive che affidano a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico, il recupero dei rifiuti speciali e/o pericolosi, si applica la detassazione del 50% dell'intera superficie (escluse le superfici relative ai locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi) su cui l'attività viene svolta.

2. La detassazione di cui al comma 1, viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi.

Art. 8 - CATEGORIE DI UTENZA

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza in domestica e non domestica.

2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti:** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Sono esclusi i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

Nel caso di due o più nuclei familiari conviventi, il numero degli occupanti è quello complessivo.

Nel caso di unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione del coniuge superstite, da soggetti già ivi residenti anagraficamente, e tenute a disposizione degli stessi dopo aver trasferito la propria residenza anagrafica in istituti di ricovero o strutture sanitarie assistenziali, non locate o occupate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di idonea richiesta documentata, in 1 (una) unità.

Nel caso in cui l'abitazione sia occupata, oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno 6 mesi nell'anno senza aver assunto la residenza anagrafica, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20.

Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Il numero degli occupanti relativo alle utenze domestiche è quello risultante dai registri anagrafici al primo di gennaio di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di acquisizione della residenza;

- b) **domestiche non residenti:** le utenze domestiche non residenti sono occupate o tenute a disposizione da persone fisiche non residenti nel Comune, residenti all'estero e iscritti all'AIRE o tenute a disposizione dai residenti nel Comune per propri usi o per quelli dei familiari o possedute da persone diverse dalle persone fisiche (Enti, Associazioni, Persone giuridiche, ecc.). Per le utenze domestiche non residenti si assume come numero di occupanti pari a 3 (tre) unità, salvo che il contribuente riesca a dimostrare documentalmente che i locali vengono utilizzati da un numero di componenti diverso.

Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/1999. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui sopra

viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

4 Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, per l'applicazione della tariffa si rimanda a quanto già indicato al precedente articolo 5, c. 5.

Art. 9 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.

2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR2). di cui alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 363/2021 di ARERA e s.m.i..

4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF e da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.

5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art. 10 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe sono articolate in base alle due macroclassi rappresentate dalle utenze domestiche e dalle utenze non domestiche, ai sensi del richiamato D.P.R. n. 158/1999. In base al medesimo decreto, le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.

2. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 11 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 12 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Kc.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. kd.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria, considerando anche quanto indicato dall'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013.

Art. 13 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa relativa alla categoria corrispondente, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
5. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
6. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
7. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

Art. 14 - ESENZIONI E RIDUZIONI DELLA TASSA

1. Sono previste le seguenti riduzioni tariffarie, sia nella parte fissa che nella parte variabile:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale, od altro uso limitato e discontinuo, entro il termine massimo di gg. 183 per anno solare: riduzione del 30 %;

- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, entro il termine massimo di gg. 183 per anno solare: riduzione del 30 %;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
- d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15 %;
- e) per le utenze domestiche nelle quali gli occupanti risiedono in numero superiore a tre: riduzione del 5% per ciascun occupante residente superiore al terzo, fino ad un massimo del 15%; tale riduzione può essere iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
- f) riduzione della tassa di 2/3 in favore dei cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'AIRE e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione.

2. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto nella misura del 40 % se la distanza è superiore a metri 500 dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita; il tributo è comunque applicato per intero laddove risulti attivato il servizio di raccolta differenziata "porta a porta".

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20 % in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

4. In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto, sono computate nel limite del 10%.

Art. 15 - ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ulteriori forme di esenzione ed agevolazione possono essere fissate annualmente dal Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell'anno di competenza.

2. Le somme a copertura di tali esenzioni ed agevolazioni possono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e, in questo caso, sono assicurate da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art.16-RIDUZIONI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AL RECUPERO

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti speciali hanno diritto ad una riduzione fino al 100% della quota variabile della tariffa.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati

altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).

6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
- copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
- copia MUD.

7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

8. Le utenze non domestiche che intendono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, sono tenute a presentare apposita documentazione a dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

9. Le utenze non domestiche di cui al precedente punto sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa, riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

10. Le utenze non domestiche di cui al comma 8, devono presentare la dichiarazione, in conformità alle indicazioni di cui agli articoli 20 e 21, per comunicare che intendono avvalersi del mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale, previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.

Articolo 17 - RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DOMESTICO.

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 5% della parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 30 giugno dell'anno successivo, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Tale istanza non è dovuta se i relativi dati risultano già in possesso degli uffici comunali.

2. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio.
3. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento della riduzione e, qualora dovesse rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo del tributo, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dal presente regolamento.

Articolo 18 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 19 - VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto per la Tari, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché dalle deliberazioni di ARERA. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata
3. Il versamento del tributo è effettuato in quattro rate scadenti nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre; è consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 del mese di giugno di ciascun anno;
4. Con la deliberazione di determinazione delle tariffe può essere stabilita una diversa articolazione e scadenza delle rate dell'anno di riferimento; la Giunta Comunale, nelle more dell'adozione della predetta deliberazione da parte del Consiglio Comunale, può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
5. L'importo delle rate di cui al comma 3, con scadenza fino al primo dicembre, è determinato in acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, il versamento a congruaglio è effettuato con l'ultima rata, con scadenza successiva al primo dicembre, in base alle tariffe deliberate per l'anno di riferimento.
6. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto, se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate dal Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.

ART. 19 bis RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO

1. Gli avvisi di pagamento di cui all'articolo 19 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:

- a) l'ulteriore rateizzazione, rispetto alle n. 4 rate ordinarie, può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro 9.000,00;
- b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 50 euro;
- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l'omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;
- h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212

Art. 20 - DICHIARAZIONE

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui si sono realizzati i presupposti di cui all'articolo 3 e determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso di locali o aree.

2. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su specifico modello, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento alla tassa siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui:

- a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree;
- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.

La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022;

3. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente al Comune oppure può essere inoltrata allo stesso mediante:

- il servizio postale,
- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo istituzionale comune.

Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti, fa fede la data di invio.

La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;

- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

4. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ed aree, ovvero se la tassa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 2, se più favorevole.

7. In caso di affidamento a soggetto esterno della gestione amministrativa, la dichiarazione andrà presentata a tale soggetto, così come ogni altra documentazione attinente all'applicazione della tassa.

Art. 21- COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE

1. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico, ai sensi del precedente articolo 16, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico.

2. Per il solo anno 2021, la dichiarazione di cui al precedente comma, deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere

dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.

4. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

5. Le utenze non domestiche che svolgono attività agricola che producono rifiuti simili analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio con le modalità di cui al precedente articolo 20.

Art. 22 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Le istanze di rimborso non danno al contribuente il diritto di differire o sospendere i pagamenti.

3. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura di cui al successivo art. 23. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento delle somme non dovute.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente, entro i termini di cui al comma 1, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile, all'esito dell'istruttoria, ove ricorrano i presupposti, comunica entro 30 giorni dalla ricezione l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

5. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472

Art. 23 - ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E SANZIONI

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147/2013 e nella Legge n. 296/2006.

2. Con delibera della Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

4. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del Codice Civile.

5. Secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 646, della Legge n. 147/2013, relativamente all'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472/1997 e successive modificazioni.

7. In caso di mancato versamento di una o più rate alle prescritte scadenze, il Comune provvede a notificare al contribuente atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato e degli interessi. Qualora il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica, saranno disapplicate le sanzioni.

8. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo, con un minimo di 50 euro.

9. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

10. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

11. Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con il pagamento della tassa, se dovuta, della sanzione e degli interessi moratori richiesti in sede di accertamento da parte del Comune.

12. Per quanto non specificamente disposto, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472.

13. Sulle somme dovute a titolo di tassa a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART.23 BIS IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

Art. 25 - CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i..

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento comunale, gli altri istituti deflativi del contenzioso in esso contenuti, nonché quelli applicabili ex-lege.

ART.25 BIS TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

Art. 26 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

Art. 27 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.
3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

IL REVISORE UNICO

VERBALE N. 06/2023

Il Revisore Unico del Comune di Itri, Dott. Roberto Vitali, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 27.12.2022, esprime il seguente parere.

OGGETTO: *Approvazione aggiornamenti al regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI) anno 2023*

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 5 presentata in data 14.04.2023 concernente la modifica del regolamento di disciplina della Tassa Rifiuti (TARI) approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 39 del 24/06/2021

Visto l'art. 1, comma 780 e il comma 738 della legge n. 160/2019 che abrogano dall'annualità 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI).

Visto l'art. 1, commi da 641 a 668 della legge 147/2013 che disciplina la tassa rifiuti (TARI);

Viste le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 dal Decreto legislativo n. 116/2020.

CONSIDERATO

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e*

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”.

- che i commi da 158 a 172 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 dispongono particolari prescrizioni agli enti in materia di riscossione della pretesa tributaria;
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- che il DL 228/2021 (cosiddetto milleproroghe) convertito in legge 15/2022, articolo 3, comma 5 quinquies, dispone che: *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*.
- che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023 e che, successivamente, il comma 775 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha ulteriormente differito al 30 aprile 2023 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e che, infine, in data 18 aprile 2023 in sede di conferenza Stato-Città

ed Autonomie locali è stato approvato il differimento del medesimo termine al 31 maggio 2023;

- che l'art. 13, comma 15, del decreto-legge. 6 dicembre 2011, n. 201, così come sostituito dall'art. 15 bis, comma 1 lett. a) del decreto-legge 30.4.2019 n. 34 in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- che l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: *“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*.
- che l'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 dispone che: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*.
- che ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto *“Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”*, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;

- che il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati a decorrere dal 01 gennaio 2023;

RILEVATO

-che con la presene proposta delibera vengono approvate in particolare le seguenti modifiche al Regolamento:

- art. 19 (contenuto e termini dell'avviso di pagamento)
- art. 19-bis (rateizzazione degli avvisi di pagamento)
- art. 20 (dichiarazione ed attivazione del servizio)
- art. 22 (rimborsi)
- art. 23-bis (importi minimi)

-che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;

-che il regolamento approvato con la deliberazione di cui alla presente proposta entra in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2023;

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che le modifiche apportate al Regolamento approvato in data 14.04.2023 consentono il mantenimento:

- del rispetto del perimetro di **autonomia** demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- del rispetto del requisito della **completezza**;

- del rispetto dei principi di **adeguatezza, trasparenza e semplificazione** degli adempimenti dei contribuenti;
- della **coerenza** con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate;
- della **congruità, coerenza ed attendibilità** delle previsioni

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione delle modifiche al Regolamento che disciplina la TARI composto di n. 27 articoli e raccomanda che siano rispettati i tempi di pubblicazione nel Portale del Federalismo.

Il presente verbale si compone di cinque pagine numerate dalla 1 alla 5.

lì, 24 aprile 2023

Il Revisore Unico
dott. Roberto Vitali

(firmato digitalmente)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente

Avv. Salvatore Ciccone

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presenta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 12/05/2023

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il giorno 28/04/2023 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino

SERVIZIO TRIBUTI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 28/04/2023

Il Responsabile Servizio

Dott. Colaguori Giorgio

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

☐ Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

☐ Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì, 28/04/2023

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. Colaguori Giorgio
